

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, 2 novembre 2009

Circolare n. 19/2009

OGGETTO: Modello per l'istanza di rimborso della minor Ires dovuta in base alla deduzione del 10% dell'Irap di competenza – Nuovo termine iniziale di invio – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009

Si comunica che in data 28 ottobre 2009 é stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 361, L. 244/2007, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui è stabilito il nuovo termine iniziale di attivazione della procedura telematica per presentare l'istanza di rimborso dell'IRES derivante dal diritto di dedurre dalla base imponibile IRES il 10% dell'IRAP per gli esercizi antecedenti all'esercizio 2008.

Con tale provvedimento è significativamente modificata la procedura di presentazione della citata istanza di rimborso, come segue.

1. La trasmissione telematica dell'istanza è effettuata in modo scaglionato, sulla base della regione del domicilio fiscale indicato dal contribuente nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Tale previsione ha lo scopo di evitare le difficoltà tecniche che si avrebbero in caso di data unica di avvio della procedura per tutto il territorio. La diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna regione non inciderà in nessun caso nella determinazione dell'ordine di trasmissione delle istanze, nel senso che per stabilire l'ordine di presentazione complessivo si terrà conto dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'attivazione della procedura telematica di competenza e l'invio dell'istanza, senza che assuma rilevanza l'apertura differenziata della procedura di trasmissione, come detto basata sul domicilio fiscale del contribuente. Alle istanze



trasmesse in data e ora antecedente a quella prevista dal calendario allegato viene assegnata, per la regione di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine.

Per i contribuenti con domicilio fiscale nella Regione Piemonte, la data di inizio per l'invio delle istanze è stata fissata al 26/11/2009 alle ore 12.

2. Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo il calendario allegato, le richieste di rimborso saranno soddisfatte a partire dai periodi di imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, la priorità sarà data dall'ordine di presentazione telematica dell'istanza. Pertanto, le disponibilità finanziarie stanziata nel 2009 e 2010 per i rimborsi saranno prioritariamente utilizzate per i rimborsi riferiti al 2004, e, se eccedenti, per i rimborsi riferiti agli esercizi successivi, a partire dal 2005.
3. Qualora le disponibilità finanziarie stanziata nel 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi rimasti inevasi dopo l'utilizzo delle disponibilità del 2009 e 2010, si prevede:
 - che il pagamento dei rimborsi residui relativi al periodo d'imposta non completato con le disponibilità del 2009 e 2010 avviene con le modalità di cui al punto 2., ossia secondo l'ordine di presentazione delle istanze;
 - che il pagamento dei rimborsi relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato, ove possibile, avverrà con metodo proporzionale, in relazione all'ammontare complessivo dei rimborsi richiesti. In presenza di successivo incremento delle disponibilità finanziarie i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta